

N. 01027/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 02471/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2012, proposto da:

Comune di Messina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, via Aloï, 46;

### **contro**

Ministero dell'Interno, Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell' Interno, Dipartimento della Ragioneria Gen. dello Stato del Min. dell' Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

### **per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del D.G. - Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 26/07/2012; delle note n. 52868

del 19 giugno 2012 e n. 62530 del 17 luglio 2012 del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell' Economia e delle Finanze e di Dipartimento Per Gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell' Interno e di Dipartimento della Ragioneria Gen. dello Stato del Min. dell' Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la sussistenza del *fumus* in relazione a quanto già ritenuto con sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2012 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 37 del D. L.vo n. 118/2011, norma analoga (sotto il profilo della sua automatica applicazione alle regioni a statuto speciale) a quella in base alla quale, nel caso di specie, sono stati adottati gli atti impugnati;

Rilevato ulteriormente che la norma di cui qui si contesta l'applicazione e se ne deduce la contrarietà a varie norme di rango costituzionale (ossia l'art. 13 del D. L.vo 149/2011) risulta già oggetto di impugnazione, da parte di varie Regioni a statuto speciale (tra cui anche della Regione

Sicilia, con atto n.162/2011), davanti alla stessa Corte Costituzionale che esaminerà la questione all'Udienza del 26 marzo 2013;

Ritenuto che, in relazione alla gravità delle sanzioni comminate, sussiste il paventato *periculum in mora*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare proposta dal Comune ricorrente e per effetto sospende per quanto di ragione i provvedimenti impugnati fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione che la Corte Costituzionale assumerà sulle questioni sollevate dalle regioni sopra indicate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)